



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 12 – 24 settembre 2020

Riunione del 23 Settembre 2020

**02.20.21 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI
TESSERATI:**

- Sig. Nicola TURCO n.q. di Presidente p.t. della S.S. VOLALTO 2.0
CASERTA

- S.S. VOLALTO 2.0 CASERTA – in persona del Presidente p.t.

Pec: volalto2.0caserta@legalmail.it

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Antonio Mennuni f.f. Presidente
- Avv. Andrea Ordine f.f. Vice Presidente
- Avv. Andrea Varano Componente

nel procedimento disciplinare a carico di

A) **TURCO NICOLA**: Per aver, in violazione degli Artt. 16 e 19 Statuto FIPAV, 2 e Giur. 7 Codice Comportamento Sportivo CONI, 19 R.A.T., ed 1,74 e 75 Reg. Giur. ripetutamente diffamato, più Organi Federali, con testi pubblicati sul sito ufficiale dell'affiliato Volalto 2.0 Caserta, del quale è Presidente e, anche, veicolati tramite social network, accusandoli falsamente di inconfessabili interessi particolaristici nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali nonché di aver ordito un complotto, con il concorso del Tribunale Federale, al fine di danneggiare lui ed il Volalto 2.0 Caserta impedendo, di fatto, a quest'ultimo di partecipare al Campionato Femminile di massima serie, all'uopo presentando all'Autorità Giudiziaria Inquirente dello Stato denunce nei confronti anche del Presidente Federale, del Commissario Straordinario del CR FIPAV Campania e dei componenti del Collegio Giudicante del Tribunale Federale.

Contestate le aggravanti di cui alle lettere B, C, D e F dell'Art. 102 Reg. Giur.

B) **VOLALTO 2.0 CASERTA**: Per responsabilità diretta ex Art. 76 numero 1 Reg. Giur. per i fatti contestati sub A) al proprio Presidente Turco Nicola.

Contestate le aggravanti ci alle lettere B, C, D e F dell'Art. 102 Reg. Giur.



Il presente procedimento trae origine da una comunicazione della Segreteria Federale del 31 gennaio 2020, a mezzo della quale si segnalavano alla Procura alcuni commenti pubblicati in data 28-29 gennaio 2020 sul sito ufficiale della Volalto 2.0 Caserta.

La Procura Federale, ricevuta la predetta comunicazione ed acquisita la documentazione ivi richiamata, avviava le necessarie indagini e, a seguito di espressa richiesta del legale rapp.te p.t. del sodalizio sig. Nicola Turco, ne disponeva l'audizione, nel corso della quale il sunnominato dirigente dichiarava di non voler rispondere alle domande formulategli per avere chiarimenti sulle presunte denunce presentate nei confronti di vertici ed organi federali, nonché sulle ragioni dell'avvenuta divulgazione dei fatti.

In totale assenza di valide argomentazioni difensive ed atteso il carattere obiettivamente diffamatorio dei commenti pubblicati, la Procura formalizzava il deferimento di entrambi gli incolpati dinanzi a questo Tribunale il quale fissava l'udienza di comparizione, da tenersi in modalità di videoconferenza, per il giorno 02 settembre 2020, successivamente rinviata al 23.09.2020 per consentire la formazione di un nuovo Collegio, diverso da quello oggetto di invettiva e, forse, di denuncia da parte del Turco.

All'udienza del 23.09.20 interveniva, in videoconferenza, soltanto il rappresentante della Procura il quale, illustrate le ragioni del deferimento, concludeva per l'accertamento della responsabilità degli incolpati e per l'applicazione di idonea sanzione a carico di entrambi. Nessuno compariva per gli incolpati

All'esito della camera di consiglio, il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Alla luce degli elementi acquisiti agli atti del procedimento, ritiene il Tribunale che non esistano dubbi né sulla riferibilità agli incolpati dei commenti di cui al capo di incolpazione, né tanto meno sulla portata gravemente diffamatoria dei commenti stessi.

Quanto al contenuto delle espressioni usate, va innanzitutto evidenziata l'assoluta inconferenza delle vicende disciplinari propedeutiche al provvedimento sanzionatorio, la cui pubblicazione avrebbe indotto gli incolpati ad una reazione tanto smodata, quanto priva di qualsivoglia fondatezza.

Quanto infatti sostenuto nei commenti per i quali si procede, oltre ad essere gravemente e concretamente offensivo nei riguardi dei soggetti coinvolti e di tutto il movimento



pallavolistico, risulta del tutto privo di logica e di consistenza, laddove si vorrebbe delineare l'esistenza di una cospirazione collettiva, finalizzata all'emarginazione ed all'estromissione del sodalizio e posta in essere con la squalifica del Presidente, cui sarebbe conseguita l'impossibilità ad operare per il sodalizio.

E' invece notorio che la sospensione di un dirigente dall'attività federale è sanzione personale che investe il solo dirigente e che lascia intatta la possibilità per il sodalizio di svolgere ogni incombenza ritenuto opportuno e necessario, previa delega ad altro tesserato non raggiunto dal provvedimento sanzionatorio.

Ma quel che rileva – più ancora della palese inconsistenza delle vittimistiche ricostruzioni del sodalizio incolpato – è la gravità ed il profilo altamente diffamatorio delle accuse mosse ai vertici e agli organi federali, accusati di aver agito in spregio alle loro funzioni istituzionali e di aver posto in essere, in concorso tra di loro, un'attività ostruzionistica in danno del sodalizio e del movimento pallavolistico del sud Italia; asserzioni la cui gravità è stata poi amplificata, come era logico prevedere, dal risalto mediatico che ne è conseguito.

Quanto infine alla riferibilità dei commenti in esame agli odierni incolpati, giova rilevare che tali commenti risultano pubblicati sul sito ufficiale del sodalizio e che nessuna eccezione sul punto è stata formulata, né a mezzo di memoria, né tanto meno in occasione dell'interrogatorio svoltosi dinanzi alla Procura, nel corso del quale il Turco ha dichiarato di non voler rispondere alle domande a lui poste e di non voler fornire i chiarimenti richiesti.

Le conclusioni della Procura Federale devono essere dunque condivise, anche con riferimento alla responsabilità diretta del sodalizio, ex art. 76 Reg. Giur., per i fatti posti in essere dal Turco.

Accertata dunque la responsabilità degli incolpati e ritenute sussistenti le aggravanti contestate, il Tribunale ritiene congrue – e pertanto applica – le sanzioni di cui al dispositivo.

PQM

Il Tribunale delibera di infliggere:

- A carico del sig. Nicola Turco la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 8 (otto);



- A carico del sodalizio Volalto 2.0 Caserta SSD a.r.l. la sanzione della multa di € 800,00 (ottocento/00).

Roma, 24 settembre 2020

IL PRESIDENTE f.f.

F.to Avv. Antonio Mennuni

Affissione all'Albo 24 settembre 2020